

CAMERA DEI DEPUTATI

N.384

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384)

*(articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13
luglio 2015, n. 107)*

Trasmesso alla Presidenza il 16 gennaio 2017

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA I), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, concernente regolamento recante norma di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n.286, ed in particolare l'articolo 45;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 , concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ...

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo



CAPO I
VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 1

(Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)

1. La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.
6. L'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2

(Valutazione nel primo ciclo)

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.



nr

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

5. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3

(Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria)

1. Nella scuola primaria, i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4

(Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria)

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.



Art. 5

(Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado)

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

ART. 6

(Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo)

1. Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1 il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

ART. 7

(Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado)

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado come previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d) del presente decreto.
2. Le prove di cui al comma 1, supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.
4. Le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.



5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

ART. 8

(Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

ART. 9

(Svolgimento ed esito dell'esame di Stato)

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa.
2. Presso le istituzioni scolastiche è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni, composta dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. h) del decreto ministeriale 29 novembre 2007 n. 267.
3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum vigenti, sono:
 - a) prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere articolata in due sezioni.
5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali ed il livello di padronanza delle competenze trasversali, delle competenze nelle lingue straniere, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Per le sezioni ad indirizzo musicale il colloquio comprende anche una prova pratica di strumento.
6. Su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove d'esame e del percorso scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla commissione d'esame, la Commissione delibera a maggioranza l'esito finale dell'esame di Stato.
7. La commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.



8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
10. Per gli alunni risultati assenti, per cause specificamente individuate, ad una o più prove, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

ART. 10

(Attestazione delle competenze nel primo ciclo)

1. L'attestazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.
2. L'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. L'attestazione rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione reca l'indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.
3. I modelli nazionali per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca sulla base dei seguenti principi:
 - riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali vigenti;
 - ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
 - definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
 - valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
 - indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, per i modelli relativi alle attestazioni al termine della scuola secondaria di primo grado.

ART. 11

(Esami di idoneità nel primo ciclo)

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
3. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.



4. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

5. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

6. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

ART. 12

(Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui precedenti articoli.

2. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 8 tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

3. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

4. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

5. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 e viene riportato sul diploma, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9, senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

7. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nelle tabelle affisse all'albo di istituto.

8. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto



nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

9. Per la valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

10. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare agli alunni con disturbo specifico di apprendimento, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni potrà, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

11. Per l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

12. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 7. L'effettuazione delle prove non equipollenti è riportata nell'attesto di credito formativo e non nei tabelloni affissi all'albo di istituto.

13. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ART. 13

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.



3. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se ricoverati anche durante il periodo di svolgimento degli esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
4. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

CAPO II

ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

ART. 14

(Oggetto e Finalità)

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 14 luglio 2015, n. 107.
3. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
4. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

ART. 15

(Ammissione dei candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato, è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122;
 - b) partecipazione durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all'articolo 21;



c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;

d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Regioni o Province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

ART. 16

(Ammissione dei candidati esterni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 nonché alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, di cui al successivo articolo 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

ART. 17

(Attribuzione del credito scolastico)

1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti



di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

ART. 18

(Commissione e sede di esame)

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14, comma 3.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

5. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

6. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

ART. 19

(Prove di esame)

1. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio.

2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato.

3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.



4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
5. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 4, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 20, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 2 e 3. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
6. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'Esame in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 8.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti.
9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato.
10. Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate ad una o più prove sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ART. 20

(Esiti dell'esame)

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.
2. La Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.



5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.

6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

ART. 21

(Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI)

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 80 del 2013

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

3. L'esito delle prove sostenute nell'ultimo anno viene riportato, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione, in una specifica sezione all'interno del curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23.

4. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

5. Le Università, sulla base della propria autonomia, possono tenere a riferimento per l'accesso ai percorsi accademici, i livelli di competenza conseguiti nelle discipline oggetto delle prove di cui al comma 1.

ART. 22

(Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

2. I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore equipollente ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.



4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

5. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità.

6. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

7. Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

8. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23, comma 2.

9. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

10. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato.

11. La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

13. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e.

14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.



15. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

ART. 23

(Diploma finale e curriculum dello studente)

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati i livelli di apprendimento conseguiti nella prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

(Province di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



ART. 25

(Scuole italiane all'estero)

1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 22.
2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

ART. 26

(Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole "del presente regolamento" espungere le seguenti *"ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo"*.
 - b) L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è sostituito dal seguente :*"Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nella classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013 , dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."*
3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono apportate le seguenti abrogazioni:
 - a) articoli 146 comma 2, 179 comma 2, e 185 commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - b) articolo 1, articolo 2, comma 2, articolo 3, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
 - c) articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 53 del 2003;
 - d) articoli 8, commi 1, 2 e 4, e 11 commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;



- e) articolo 3, commi 1, 1 bis, 2, 3 e 3-bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
 - f) articolo 1, comma 4, 4- bis e 4 -ter del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 comma 1, 10 comma 1, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 continuano ad applicarsi limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia:
- a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362;
 - b) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
 - c) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 commi 2, 3, 4, 5 e 6, 10 comma 2, 14 commi da 1 a 3, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

ART. 27

(Disposizioni finanziarie)

- 1 Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8 sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall' articolo 14, comma 4, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

Regime transitorio

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2017/2018:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

